



ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N° 6/2012

COMUNE DI SUTERA

(Provincia di Caltanissetta)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE

Art. 1

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle competenze dello Statuto comunale, l'istituzione e la concessione di attestati di benemerenzza destinati a premiare persone, enti, società, istituzioni che si siano particolarmente distinti nei diversi campi e attività pubbliche e private.

Art. 2

Il Comune di Sutera premia l'attività di coloro che, con opere e concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, culturale, assistenziale e filantropico, con atti di coraggio e di abnegazione civica, con la scelta di risiedere e operare nel paese, abbiano in qualsiasi modo giovato a Sutera, rendendone più alto il prestigio.

Art.3

Le onorificenze del Comune di Sutera per le civiche benemerenzze sono costituite dal conferimento del titolo di "Cittadino onorario di Sutera," "*Cittadino benemerito di Sutera*" ed "*Ambasciatore di Sutera nel mondo*".

Tali onorificenze possono essere concesse anche alla memoria.

Art. 4

Le onorificenze sono conferite con atto del Sindaco adottato su conforme motivata deliberazione della Giunta Municipale, previo parere della commissione di cui all'art.8.

L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito il titolo.

La deliberazione dovrà riportare, oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario.

La "Cittadinanza onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

Art. 5

L'onorificenzza "*Cittadino onorario di Sutera*" è un attestato concesso dal Sindaco a cittadini anche stranieri non iscritti nell'anagrafe del Comune che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art.2 e consiste nell'iscrizione simbolica tra la popolazione della Città e nella specifica sezione dell'Albo d'oro della Città di Sutera, di cui all'art.10.

La "Cittadinanza onoraria" viene conferita di diritto ai Sindaci e Presidenti dei Consigli Comunali o loro equivalenti istituzionali, di Enti Locali con cui il Comune di Sutera si leghi in gemellaggio o con cui instauri stabili rapporti di contatto, collaborazione, scambio culturale, nonché ai Presidenti dei Comitati per i Gemellaggi qualora non siano nati a Sutera o non siano registrati nell'APR o nella AIRE del comune.

Art.6

L'onorificenza "*Cittadino benemerito di Sutera*" è un attestato concesso dal Sindaco ai cittadini nati o residenti a a Sutera e a i loro coniugi, che si siano distinti , anche fuori del territorio cittadino, nei campi e per le attività di cui al precedente art.2 e consiste nell'iscrizione nella specifica sezione dell'Albo d'oro della Città di Sutera di cui all'art. 10.

La "Cittadinanza Benemerita" viene conferita di diritto ai presidenti dei comitati per i gemellaggi che siano nati nel comune o che appartengono all' APR o all'AIRE del comune.

Art.7

L'onorificenza "*Ambasciatore di Sutera nel mondo*" è un ulteriore attestato di benemeranza successivo e aggiuntivo ad uno dei precedenti di cui agli articoli 5 e 6, assegnato alla stessa persona e consiste nell'iscrizione nella specifica sezione dell'Albo d'oro della città di cui all'art. 10.

Art. 8

Una commissione composta da tre componenti, due dei quali designati dal capogruppo della maggioranza consiliare e uno dal capogruppo della minoranza, nominata dal Sindaco, esprimerà apposito parere in merito all'assegnazione delle onorificenze.

Possono essere designati quali componenti della commissione cittadini residenti nel comune che siano provvisti almeno del diploma di laurea o che abbiano svolto le funzioni di sindaco, assessore, consigliere comunale del comune, nel periodo precedente l'assegnazione dell'onorificenza.

Qualora non vengono designati i componenti il sindaco interviene con poteri sostitutivi. La commissione scade con il mandato amministrativo del Sindaco e, qualora non renda il parere entro 10 giorni dalla formale richiesta, si prescinde dalla acquisizione dello stesso.

Art. 9

Il potere d'iniziativa per la concessione delle benemeranze di cui al presente regolamento è attribuito al Sindaco, alla Giunta Municipale, al Consiglio Comunale o ad a meno 200 cittadini residenti e maggiorenni che vengano a firmare presso gli uffici comunali apposita petizione.

Art. 10

Per tutte le onorificenze è istituito un Registro delle concessioni chiamato "Albo d'oro della Città di Sutera" diviso nelle rispettive sezioni.

Il registro è conservato nell'Ufficio del Sindaco e gestito da apposito funzionario dell'ufficio di segreteria.

Tutte le onorificenze sono costituite da un attestato in unico originale in pergamena con le motivazioni dell'assegnazione della civica benemeranza, sottoscritto dal Sindaco e recante il logo del comune e il numero progressivo, riportato nel Registro delle concessioni, accompagnato da una targa in lamina d'argento di 70 grammi per le sezioni di cui agli articoli 5 e 6 e da una medaglia d'oro di grammi 10 per la sezione di cui all'art. 7.

Art. 11

La consegna delle civiche benemerenzze avviene con cerimonia pubblica, di norma, nella sala consiliare, alla presenza del Consiglio comunale e delle autorità cittadine.

La cerimonia è partecipata con manifesti di invito a presenziare rivolto a tutta la cittadinanza. Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente regolamento sono assunte a carico del bilancio comunale.

Art. 12

Incorre nella perdita della civica benemerenzza l'insignito che se ne renda indegno.

Il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco e ratificato dal Consiglio comunale.

Perde, altresì, la benemerenzza l'insignito che non ritira la medesima senza adeguata giustificazione. Il Provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dalla Giunta Municipale su proposta del Sindaco”.

Art. 13

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 14

Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio dell'Ente, dopo che la relativa delibera sarà diventata esecutiva.

Art. 15

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della L.7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.